

DETER. N. 0833 Dipartimento Servizi Tecnico-amministrativi

OGGETTO: Congedo per maternità: art. 16 Decreto Legislativo n. 151/2001 (ex art. 4 Legge 1204/71) - Dipendente Omissis - **Dal 09.06.2022 (DPP 09.08.2022)**

In data 21 GIU. 2022 nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi sito in Crotone - Via M.Nicoletta snc, Centro Direzionale Il Granaio;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile ad Interim della UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Servizi Tecnico Amministrativi

PREMESSO che la Sig.ra Omissis, dipendente a tempo indeterminato di questa A.S.P. ha inoltrato istanza, per usufruire del congedo di maternità con decorrenza dal 09.06.2022 e fino al terzo mese successivo alla data presunta del parto;

VISTO l'art. 16 del Decreto Legislativo n° 151/2001 che così testualmente recita:
"E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art.20 ;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i 3 mesi dopo il parto;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

VISTO l'art 17 comma 1. del richiamato Decreto Legislativo il quale prevede: "Il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli", - OMISSIS -

LETTO l'art. 20 dello stesso Decreto Legislativo (Flessibilità del congedo di maternità) che stabilisce: "Fermo restando la durata complessiva del congedo di

maternità le lavoratrici hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”;

CHE ai sensi dell’art.22 del citato decreto n. 151/2001 i suddetti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13^a mensilità e alle ferie;

LETTO l’art. 45 del C.C.N.L. Integrativo, stipulato in data 13.07.2016, che stabilisce di corrispondere al personale a tempo indeterminato l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;

VISTO, altresì, l’art. 37 del D.P.R. 130/69 che contempla il diritto del personale in gravidanza e puerperio a fruire di congedi straordinari retribuiti dalla fine del sesto mese a due mesi dopo il parto;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi e per gli effetti delle combinate disposizioni legislative testè richiamate (artt. 37 D.P.R. 130/69 e 16 D.L.G.S. 151/2001), è fatto divieto adibire al lavoro le donne durante i 3 mesi precedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi allo stesso evento;

VISTO il certificato medico che qui si acquisisce in atti, attestante che la richiedente trovasi al 7° mese compiuto di gravidanza e che la data presunta del parto è il 09.08.2022 ;

RITENUTO, pertanto, di dover collocare, la menzionata in oggetto in congedo di maternità per il periodo richiesto;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

1) Per quanto in premessa specificato e descritto, collocare in congedo per maternità la Sig.ra Omissis, dipendente a tempo indeterminato, con decorrenza dal 09.06.2022 e fino al terzo mese successivo alla data presunta del parto;

2) Qualora il parto avvenga in data successiva a quella presunta, considerare il periodo intercorrente tra quest’ultima e quella effettiva, astensione obbligatoria, così come previsto dall’art. 16 comma 1, lett. b) del D.L.G.S. 151/2001.


3) Corrispondere alla predetta dipendente per tutto il periodo l’intero trattamento economico in godimento;

4) trasmettere copia della presente determina al responsabile dell’Ufficio Contabilità del personale per gli adempimenti consequenziali;

5) Dare atto che il nome del dipendente, coperto da Omissis è chiarito in apposito documento sottoscritto dal responsabile del Procedimento, allegato alla presente

determina, non soggetto a pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del Dg.vo n. 196/2003 e s.m.i

Il Responsabile del Procedimento:
Coll. Amm.vo Prof.
Sig.ra Vincenza Antonella Ciampà




Il Dirigente Struttura Semplice
Stato Giuridico
Dr. Massimo Oliverio



Il Direttore ad Interim UOC
Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Form.
Dr. Giuseppe Fico



Il Direttore del Dipartimento
Servizi Tecnico Amm.vi
Dr. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 21 GIU. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n.....1945.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore UOC Affari Generali
Legali e Assicurativi
Dr.ssa G. Ferrante